REGOLAMENTO (CEE) N. 2949/78 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 2054/76 relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2054/76 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2823/78 (4), la conclusione del contratto di vendita con l'organismo d'intervento deve aver luogo non oltre il 10 novembre 1978 ;

considerando che, tenuto conto delle ingenti giacenze di latte scremato in polvere esistenti nella Comunità e delle possibilità di smercio attualmente offerte nel commercio internazionale, risulta opportuno prorogare la data inizialmente prevista, onde permettere agli esportatori di concludere nuovi contratti ; che occorre determinare la durata della proroga in funzione della situazione del mercato e in modo che sia possibile seguirne l'evoluzione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2054/76, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente :

« — deve aver luogo non oltre il 28 febbraio 1979, ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.
(4) GU n. L 334 del 1°. 12. 1978, pag. 84.